



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio Relazioni Sindacali

Servizio Contrattazione Collettiva

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0025335 P-4.17.1.14.5

del 07/05/2014



9366689

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato /IGOP

Via XX Settembre, 97

00187 ROMA

All'Unione Italiana dei Ciechi e degli
ipovedenti ONLUS

Via Borgognona, 38

00187 ROMA

e, p.c. Al Ministero della Difesa
Direzione generale per il personale civile
3° Reparto – 5^ Divisione – 3^ Sezione
Viale dell'Università, 4
00185 – ROMA

OGGETTO: CCNI per la distribuzione FUA 2012 – Ministero della Difesa – Personale civile centralinisti non vedenti – Indennità di mansione legge 113/1985, art. 9.

Si fa riferimento alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato/IGOP, prot. n. 27684, del 26/3/2013 nonché alla successiva richiesta di parere formulata dall'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, prot. n. 5602/2014, del 16/4/2014, qui pervenute il 24 aprile c.a..

Al riguardo si rappresenta quanto di seguito.

Lo scrivente Dipartimento ha esaminato il CCNI del Ministero della difesa, relativo al personale civile relativo alla distribuzione del FUA anno 2012, nell'ambito dei controlli previsti ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 ed ha rilasciato il proprio parere con nota n. 50850 del 13/12/2012.

In tale sede si è fra l'altro formulata un'osservazione relativa alla competenza della contrattazione integrativa che non è abilitata a disciplinare l'equiparazione dei giorni di assenza a quelli di presenza ai fini della corresponsione di alcuni voci retributive di carattere accessorio, essendo la stessa disciplina già definita dalla legge.

Si è, quindi, ritenuto, che spetti unilateralmente all'Amministrazione, nella propria autonomia e responsabilità, verificare i casi di equiparazione dei giorni di presenza ad assenza secondo le norme vigenti, perlopiù di carattere primario.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

Tale considerazione vale, pertanto, anche con riferimento all'indennità per centralinisti non vedenti, per la quale disciplina l'art. 9 della legge n. 113 del 1985 nonché la circolare interpretativa 4 novembre 1992, n. 84, del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP.

Ciò posto, si rinvia alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP, prot. n. 27684 del 26/03/2014, alla citata circolare ed all'ulteriore nota n. 59207 del 10/07/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP che unitamente si allegano.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Eugenio Gallozzi

S: 154987

24780/14/RS/A
Tola

MEF - RGS - Prot. 27684 del 26/03/2014

Roma,



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VII

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus
Prot. 5097/2014 del 07/04/2014
Dipartimento della
Funzione Pubblica - Ufficio
Relazioni Sindacali - Servizio
Contrattazione Collettiva

Prot. N.
Rif. Prot. Entrata N. 75314
Allegati: 2
Risposta a nota del:

DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
24 APR 2014
ARRIVO

e, p.c. Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti
ONLUS
Presidenza Nazionale

Ministero della Difesa
Dir. Gen. per il personale civile
3° Reparto - 5^ Divisione - 3^
Sezione

Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Difesa

OGGETTO: Quesito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (cfr. Nota n.14156 del 10/09/2013) sull'applicabilità dell'indennità di mansione ex art. 9, L.113/1985 ai centralinisti non vedenti - Accordo FUA del Ministero della Difesa - Anno 2012.

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti con la nota in riferimento ha chiesto di conoscere da questo Dipartimento se l'allegato 6, dell'accordo indicato in oggetto, relativo alla indennità di mansione ai centralinisti non vedenti, rientri nel rilievo formulato in sede di certificazione definitiva - ex art. 40-bis del D.Lgs.165/2001 - in ordine alla equiparazione delle presenze alle assenze.

Al riguardo, nel rinviare per quanto di competenza alla circolare RGS n. 84 del 1992 nonché al parere già espresso da questo Dipartimento su analoga questione con nota n. 59207 del 10/07/2013, allegata in copia, si trasmette l'unita nota dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per le valutazioni di competenza di codesto Dipartimento.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0023342 A-4.17.1.14
del 24/04/2014



9316297



MINISTERO DEL PERSONALE
GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO CIFRA
- 4 NOV. 1992

84

Mot

Roma

19

Ministero del Esord

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE

Parlento 27253 - A

~~OTTE LE AMMINISTRAZIONI~~
CENTRALI DELLO STATO ANCHE CON
ORDINAMENTO AUTONOMO

Divisione 4.11

Prot. N.º 161778

Allegati

Indennità di
mansione ai centra-
OGGETTO ~~linisti non vedenti~~

- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - GABINETTO

Ripristinazione del
- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - SERV. INFOR. E
PROPRIETA' LETTERARIA

- ALLA CORTE DEI CONTI -
SEGRETARIATO GENERALE

- ALLA DIREZIONE GENERALE DEL
TESORO

- ALLE RAGIONERIE CENTRALI

- AI SERVIZI ED AGLI UFFICI DI
RAGIONERIA DELLE AMMINISTRA-
ZIONI E DELLE AZIENDE AUTONOME
DELLO STATO

- ALLE RAGIONERIE REGIONALI
DELLO STATO

- ALLE RAGIONERIE PROVINCIALI
DELLO STATO

- AI COMMISSARI DI GOVERNO
PRESSO LE REGIONI A STATUTO
ORDINARIO

- ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI
VIA BORGOGNONA 38
00185 ROMA

L'art. 9 della legge 23 marzo 1985, n. 113 attribuisce a
tutti i centralinisti non vedenti occupati in base alle norme
relative al collocamento obbligatorio una indennità di mansione in
misura pari al premio industriale vigente nel tempo per gli
operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi
telefonici.

...procedimento di ...

ISTITUTO POLIDIPLOMATICO E SCOLA DELLO STATO - 1

Ciò posto, si comunica che, a seguito dell'avvenuta ristrutturazione del premio industriale, di cui al decreto interministeriale 6 agosto 1992, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, adottato in applicazione dell'art. 30 del D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, l'indennità di mansione è dovuta nell'importo lordo giornaliero di lire 7.290, a decorrere dal 1° aprile 1992.

Si ritiene utile precisare, altresì, che l'indennità in questione, quale competenza accessoria liquidata in corrispondenza della retribuzione ordinaria, concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile del dipendente ed in quanto tale è da assoggettare alle ritenute assistenziali ed erariali.

Si rammenta, poi, che, in analogia a quanto stabilito con il citato decreto interministeriale per il premio industriale, l'indennità di mansione è dovuta per ogni giornata di effettivo servizio e "non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra, semprechè coincidenti con giornate feriali".

Inoltre, l'indennità in parola è dovuta:

- ai dipendenti che frequentano corsi professionali tenuti dall'Amministrazione di appartenenza;
- ai dipendenti in permesso per motivi sindacali, limitatamente al numero massimo di 4 giornate mensili;

- ai dipendenti donatori di sangue per la sola giornata di donazione;
- al personale assente dall'Ufficio perché convocato dall'Amministrazione per esigenze di servizio.

Infine, la misura giornaliera dell'indennità di mansione, sempre in conformità alle modalità di corresponsione previste per il premio industriale, va ridotta al 50% se l'orario di servizio è inferiore alla metà dell'orario d'obbligo e va maggiorata del 20% qualora l'orario settimanale di lavoro sia distribuito su cinque giornate.

Quanto sopra si comunica per uniformità di applicazione da parte delle varie Amministrazioni interessate.

lady

I L M I N I S T R O





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VII

Roma,

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata Nr. 51679
Allegati:
Risposta a Nota del: 11/06/2013 n. 9816

All' *Unione Italiana dei ciechi e
degli ipovedenti- ONLUS
Presidenza Nazionale
Via Borgogna, n. 38
00187 ROMA*

OGGETTO: Indennità di mansione ex art. 9 della L. n. 113 del 1985 per centralinisti non vedenti.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 9816 dell'11/06/2013 con cui codesta Associazione ha sottoposto all'attenzione di questo Dipartimento la vicenda del sig. Emanuele Baratta relativamente alla fruizione dell'indennità di mansione di cui all'art. 9 della L. n. 113 del 1985, durante il godimento dei permessi ex art. 33, comma 6, della L. n. 104 del 1992.

Al riguardo, si osserva, preliminarmente, che, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 113 del 1985, *<<a tutti i centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio è corrisposta una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici>>*.

La circolare RGS n. 84 del 1992, poi, se, da un lato, ricollega il riconoscimento della predetta indennità all'effettivo svolgimento del servizio, dall'altro, chiarisce che la stessa è da intendere quale *<<componente accessoria liquidata in corrispondenza della retribuzione ordinaria>>*, così da concorrere interamente *<<alla formazione del reddito complessivo imponibile del dipendente>>*.

Conseguentemente, essendoci riconoscimento della retribuzione durante i periodi di fruizione dei permessi di cui art. 33, comma 6, della L. n. 104 del 1992, il dipendente portatore di handicap nei giorni di godimento degli stessi è da ritenersi a tutti gli effetti in servizio, ancorché assente dalla sede di lavoro.

Pertanto, nella retribuzione dovuta al personale centralinista non vedente in caso di assenze retribuite, quali quelle di cui all' art. 33, comma 6, della L. n. 104 del 1992, non può non essere ricompresa anche l'indennità di mansione, quale parte integrante della stessa.

Peraltro, si segnalano, a sostegno di tale impostazione, numerose pronunce giurisdizionali (tra cui Trib. Reggio Calabria, sent. n. 782 del 2005) nonché il parere del Consiglio di Stato n. 3389 del 2005.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Il Ragioniere Generale dello Stato